

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 16/03/2021

FATTO

La ricorrente espone di aver stipulato in data 23/11/2015 un contratto di finanziamento contraddistinto dal n. ***370, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49/120. Al momento dell'estinzione rimanevano, dunque, n. 71 rate ancora da corrispondere (pari a Euro 198,00 ciascuna). Ha presentato reclamo in data 13/08/2020, chiedendo la somma complessiva di Euro 2.512,59, in relazione alle commissioni finanziarie/oneri accessori/spese di istruttoria non rimborsate, oltre interessi legali.

L'intermediario, riscontrando il reclamo, ha respinto le richieste ivi formulate, affermando che alla medesimo non spetta alcun rimborso ulteriore rispetto a quello già corrisposto, e tuttavia, si è reso disponibile a riconoscere l'ulteriore somma di € 450,00 al fine di preservare la qualità del rapporto con la cliente.

Dal suo canto, la cliente ha rifiutato il rimborso offerto riproponendo/formulando, con il ricorso, le medesime doglianze/richieste di cui al suddetto reclamo. Ha chiesto anche gli interessi legali dalla data di estinzione al rimborso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, con riferimento alle richieste formulate da parte avversa, precisa quanto segue:

commissioni di intermediazione: sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate all'intermediario del credito intervenuto per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Allega a comprova l'atto di conferimento di incarico, la fattura emessa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dall'intermediario intervenuto e l'evidenza del relativo pagamento (cfr. par. verifiche della ST).

commissioni di gestione – deduce che in sede di conteggio estintivo sono stati già restituiti a tale titolo € 122,83 secondo il criterio IAS39. Con l'intenzione di andare incontro alle esigenze della Cliente rinnova la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma già offerta in sede di reclamo.

commissioni di attivazione e le spese di istruttoria: deduce che le stesse non sono rimborsabili in quanto relative ad attività up front, e, in particolare, rispettivamente all'attivazione ed all'istruttoria del prestito.

- ha eccepito in merito alla cogenza della sentenza della Corte di Giustizia n. C-383/18, invocata dalla Cliente, per ragioni connesse al diverso tenore letterale dell'art 16 Direttiva 2008/48 CE e dell'art. 125 sexies, dell'affidamento ingenerato dalla "giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale) e confermato dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza" e del fatto che "le pronunce della Corte di Giustizia [non possono] dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla Decisione stessa e che siano già "esauriti" (cita a sostegno Corte di Cassazione n. 5381/2017).

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Alla data del 29/02/2020 il finanziamento in esame è stato estinto, a seguito del pagamento di n. 49 rate a fronte di 120 totali, sulla base del conteggio estintivo e della liberatoria entrambe agli atti.

Risulta intervenuto Intermediario del credito iscritto all'Albo ex art. 106 TUB ed un agente in attività finanziaria che sottoscrive come soggetto che procede all'identificazione della cliente.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi upfront il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.437,56	Tasso di interesse annuale	6,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	198,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/02/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,17%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				350,00	Upfront	38,17%	133,60		133,60
Commissioni attivazione				332,64	Upfront	38,17%	126,98		126,98
Commissioni gestione				207,60	Contrattuale	***	122,83	122,83	0,00
Costi intermediazione				3.564,00	Upfront	38,17%	1.360,48		1.360,48
Totale									1.621,06

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo così calcolato non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci del contratto chieste a rimborso.

La richiesta di rimborso delle spese legali, peraltro formulata solo in sede di reclamo, è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7535 del 22 marzo 2021

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.621,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA